

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E _____
PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI UNICI E
DELLE SELEZIONI UNICHE
(ART. 1, COMMA 88, L. N. 56/2014)

TRA

la Provincia di Treviso, con sede in via Cal di Breda, n. 116 a Treviso - C.F. 80008870265, legalmente rappresentata da _____ ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e in attuazione di quanto stabilito dalla delibera di Consiglio provinciale numero ___ del _____

E

il Comune di _____, C.F. _____, legalmente rappresentato da _____;

PREMESSO che gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, appartenenti al territorio della Provincia di Treviso e soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 267/2000, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Provincia di Treviso l'espletamento delle funzioni di organizzazione e svolgimento di concorsi pubblici e procedure selettive;

VISTI:

- il comma 88 dell'articolo unico della Legge n. 56/2014, in tema di riordino degli enti di area vasta in funzione del quale *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ...omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- l'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che consente agli enti locali, Comuni e Province, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, in particolare, il 4° comma in base al quale le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

RICHIAMATO integralmente il Regolamento per la disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali, approvato con decreto del presidente della Provincia di Treviso n. 83 del 16.4.2026, di seguito "Regolamento";

VISTO, in particolare, l'art. 3 del citato Regolamento il quale prevede che la convenzione o l'accordo per la gestione aggregata dei concorsi stabilisce:

- a) l'oggetto della convenzione/accordo;
- b) i principi e le funzioni generali;
- c) la gestione dei concorsi unici;
- d) la gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli della P.A.;

DATO ATTO che:

- la Provincia di Treviso, con deliberazione di Consiglio provinciale n. ___ del ___, ha approvato lo svolgimento, in forma associata, del servizio di organizzazione dei concorsi unici e delle selezioni uniche, nonché il relativo schema di convenzione;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del ___, l'ente sottoscrittore della presente convenzione ha approvato lo svolgimento della funzione di organizzazione dei

concorsi unici e delle selezioni uniche, in forma associata, ai sensi del citato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio in forma associata della funzione di organizzazione dei concorsi unici e delle selezioni uniche tra la Provincia di Treviso e gli enti locali del proprio territorio, tramite l'Ufficio Reclutamento e concorsi unici della Provincia di Treviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014.
2. Con il presente atto il Comune di _____ (di seguito "ente aderente"), delega in via non esclusiva alla Provincia di Treviso l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle selezioni uniche.
3. Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli enti convenzionati e nell'organizzazione e gestione delle procedure di selezione del personale, quali i concorsi unici e le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli della PA (art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021), da parte della Provincia di Treviso. Resta ferma la possibilità per gli enti aderenti di provvedere allo svolgimento in via autonoma di procedure selettive.
4. La gestione associata riguarda le procedure selettive relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione, fatta salva l'indizione di interpello a tempo determinato.
5. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alla selezione di personale con qualifica dirigenziale, alle selezioni indette ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, con contratti di formazione e lavoro ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (Area degli operatori) e alle selezioni riservate al personale interno.
6. Alla Provincia è garantita piena e assoluta autonomia decisionale e di gestione delle procedure di selezione di cui alla presente convenzione.
7. Gli iter procedurali a cui ogni ente convenzionato è tenuto a conformarsi per il corretto funzionamento delle attività sono stabiliti nella presente convenzione in coerenza con il "Regolamento per la disciplina dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali", approvato con decreto presidenziale, nel rispetto della normativa vigente.

SEZIONE I - Principi e funzioni generali

Art. 2

Funzioni

1. La funzione di organizzazione dei concorsi unici e delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali è svolta dalla Provincia di Treviso per conto degli enti aderenti, come meglio specificato nelle sezioni 2 e 3 della presente convenzione.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MARCO DONADEL il 05/05/2026 11:03:17

GIAMPIETRO CESCONE il 04/05/2026 17:16:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: 2026 / 12 del 29/04/2026

2. Il ruolo di Responsabile del procedimento è svolto dalla/dal Dirigente della Provincia di Treviso cui è affidata la direzione dell'Ufficio Reclutamento e concorsi unici che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione.
3. La dotazione di personale competente in materia di concorsi e procedure selettive è composta dalle risorse umane assegnate all'Ufficio Reclutamento e concorsi unici della Provincia di Treviso e potrà essere integrata con personale in distacco funzionale dagli enti aderenti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti, previo accordo tra la Provincia e l'ente interessato. Per lo svolgimento del servizio, la Provincia di Treviso potrà avvalersi altresì di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.

Art. 3

Attività dell'Ufficio Reclutamento e concorsi unici

1. La programmazione dell'attività dell'Ufficio Reclutamento e concorsi unici viene effettuata sulla base dei fabbisogni di personale trasmesso dagli enti aderenti. A tale scopo e secondo le modalità indicate dalla Provincia di Treviso, ciascun ente aderente trasmette il contingente di personale che intende assumere all'Ufficio Reclutamento e concorsi unici specificando area e profilo professionale, tipologia del rapporto di lavoro e data di decorrenza dell'assunzione, secondo la modulistica appositamente predisposta, allegata alla presente convenzione. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente.
2. La tipologia di selezione e le tempistiche di svolgimento sono definite dall'Ufficio Reclutamento e concorsi unici sulla base dei documenti trasmessi dagli enti aderenti e delle esigenze organizzative interne all'Amministrazione provinciale.
3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione, la Provincia potrà in ogni momento chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche e approfondimenti agli enti aderenti, i quali dovranno far pervenire quanto richiesto entro e non oltre la scadenza indicata. L'inadempienza può pregiudicare l'accesso alle procedure selettive, così come l'utilizzo delle graduatorie e degli elenchi di idonei.

Art. 4

Nomina della commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate, con proprio atto, dal soggetto competente come individuato dal vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Provincia di Treviso, nel rispetto dell'art. 4 del Regolamento di disciplina, rubricato "Commissioni delle selezioni pubbliche".
2. Al fine di nominare la commissione esaminatrice, la Provincia può effettuare, in modalità telematica, una ricognizione tra gli enti aderenti interessati alla selezione per acquisire le eventuali disponibilità del proprio personale a ricoprire il ruolo di Presidente e/o componente di commissione, entro il termine di 7 giorni dall'invio della ricognizione, nelle modalità di cui all'art. 6, comma 4.
3. Qualora pervengano più manifestazioni di interesse ai sensi del comma 2, il soggetto competente di cui al comma 1 procede alla valutazione delle stesse, individuando quelle più confacenti al ruolo in relazione alla/e professionalità oggetto della selezione, tenuto conto di uno o più dei seguenti elementi:
 - titolo di studio e/o abilitazione professionale;
 - esperienza acquisita nello specifico ambito oggetto della selezione (numero anni di servizio, incarichi ricoperti, ecc.);

- esperienza maturata nello svolgimento di procedure concorsuali in qualità di presidente o componente di commissione esaminatrice.
4. Per la particolare natura della/e figura/e ricercate, i componenti delle commissioni esaminatrici, anche aggiuntivi, possono essere individuati all'esterno dei predetti Enti, tra soggetti dotati della professionalità e delle necessarie competenze specialistiche richieste.

Art. 5 **Attività di competenza dell'ente aderente**

1. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti:
 - a) la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
 - b) l'individuazione delle aree e dei profili professionali da assumere nel rispetto delle riserve di legge;
 - c) l'esperimento degli istituti di mobilità, volontaria e/o obbligatoria, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) l'attivazione degli interPELLI necessari al reclutamento di idonei presenti negli elenchi secondo le modalità procedurali definite alla sezione III;
 - e) l'adeguata informativa sul territorio, la pubblicazione e pubblicizzazione del bando di concorso sia all'Albo pretorio telematico, sia in apposita sezione "Bandi di concorso" del proprio sito web istituzionale, nonché tramite ulteriori canali di informazione;
 - f) l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica e gli adempimenti inerenti e conseguenti). L'assunzione può avvenire anche in pendenza del termine per le eventuali impugnative a discrezionalità dell'ente precedente.
2. Gli enti convenzionati attestano all'Ufficio Reclutamento e concorsi unici della Provincia di Treviso l'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui sopra, tramite la sottoscrizione dell'apposta modulistica predisposta da parte del responsabile del servizio dell'Ente richiedente.
3. L'ente aderente è tenuto a dare comunicazione alla Provincia di Treviso dell'esito dell'assunzione del candidato vincitore o idoneo assegnatogli entro e non oltre 60 giorni dalla trasmissione dei dati di quest'ultimo, anche qualora l'assunzione decorra in una data successiva alla scadenza sopra indicata.

Art. 6 **Spazi, dotazioni e modalità di comunicazione**

1. La Provincia mette a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione.
2. La Provincia privilegia l'utilizzo di immobili provinciali per l'espletamento delle selezioni, ma si riserva di sfruttare spazi ritenuti maggiormente idonei secondo la natura delle prove selettive.
3. La Provincia si riserva la facoltà di affidare del tutto o in parte la gestione delle prove selettive a un servizio esterno di comprovata competenza, qualora lo ritenga necessario.
4. Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica:
 - a mezzo posta elettronica certificata: protocollo.provincia.treviso@pec.veneto.it;
 - a mezzo posta elettronica ordinaria: concorsi@provincia.treviso.it
 - mediante apposito spazio dedicato, accessibile dalla home page del sito della Provincia, per agevolare la consultazione della documentazione di cui alla presente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MARCO DONADEL il 05/05/2026 11:03:17

GIAMPIETRO CESCONE il 04/05/2026 17:16:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: 2026 / 12 del 29/04/2026

convenzione, al seguente link: [Sito Istituzionale della Provincia di Treviso - Selezioni Uniche e Concorsi Unici](#).

La Provincia attiverà, inoltre, uno specifico portale per la gestione delle comunicazioni tra gli enti aderenti, di cui verrà data successiva comunicazione.

Art. 7 **Rapporti finanziari**

1. Gli enti aderenti corrispondono, per ciascuna unità di personale assunta in esito a procedure selettive di cui al servizio associato oggetto della presente convenzione, ivi compresa l'assunzione a seguito di richiamo di graduatoria concorsuale della Provincia, un contributo forfettario pari ad euro 500,00 a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Provincia. Tale contributo è dovuto unicamente in seguito all'effettiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte del vincitore/idoneo e verrà richiesto dalla Provincia mediante apposita nota contabile.
2. Il pagamento della quota forfettaria dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Provincia, mediante versamento sul conto corrente bancario presso Banca d'Italia (esclusivamente per trasferimenti a vario titolo dagli enti ed organismi di cui alle tabelle A e B allegate alla L. n. 720/1984):
C/C Bancario presso Banca d'Italia: 0060222
Codice IBAN: IT40S0100004306TU0000006090 - Intestato a Provincia di Treviso.

Art. 8 **Gestione delle controversie**

1. Gli enti che aderiscono alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie delle procedure selettive, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli enti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione delle procedure di selezione del personale e responsabile dello stesso, fatta eccezione per la procedura di valutazione dei candidati partecipanti agli interPELLI sugli elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali.
2. La Provincia si costituisce, nelle cause di che trattasi, a mezzo della propria Avvocatura.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione sono poste a carico del singolo ente nel cui interesse è stato indetto e celebrato il concorso, qualora la soccombenza sia esclusivamente imputabile all'ente stesso.
4. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
5. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Treviso.

Art. 9 **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata quinquennale, prorogabile o rinnovabile per analogo periodo mediante manifestazione di volontà scritta dell'ente aderente alla Provincia di Treviso da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 10 Recesso

1. Ciascun ente aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, per iscritto.
2. Non è ammesso il recesso per il primo anno di validità della convenzione.
3. La non ottemperanza di quanto disciplinato dalla presente convenzione per più di tre volte nel corso del medesimo anno di convenzionamento può essere causa di recesso unilaterale da parte della Provincia di Treviso. In tal caso l'ente non potrà convenzionarsi per un periodo pari a 365 giorni dalla data del provvedimento di recesso.

Art. 11 Forme di consultazione tra Enti

1. Entro il 30 aprile di ogni anno e/o ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 2/5 degli enti sottoscrittori della presente convenzione, il Presidente della Provincia di Treviso può convocare un incontro fra tutti gli enti aderenti per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata.
2. La Provincia di Treviso può consultare gli enti aderenti per verificare l'andamento del servizio e i livelli di soddisfazione percepiti, anche al fine di apportare modifiche agli iter procedurali e migliorare il servizio offerto.

Art. 12 Prevenzione della corruzione

1. Le attività dell'Ufficio Reclutamento e concorsi unici sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato della Provincia di Treviso nell'ambito dell'individuata area di rischio.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. Nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, le parti provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.
3. Le parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli enti firmatari della presente convenzione.

Inoltre, si informano reciprocamente che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione, nonché quelli legati all'esecuzione della medesima convenzione, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate e informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a Paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della presente convenzione.

4. Le parti rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa e i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione il pieno, consapevole e incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE II - Gestione dei concorsi unici

Art. 14 Principi generali

1. Le procedure concorsuali sono riservate alla copertura di posti a tempo indeterminato e pieno o parziale.
2. La provincia di Treviso può esperire il concorso unico qualora riceva concomitanti richieste di pari o equivalente profilo professionale e area di inquadramento, da parte degli enti convenzionati.

Art. 15 Svolgimento delle procedure concorsuali

1. La fase di avvio della procedura concorsuale da parte della Provincia di Treviso deve essere preceduta dalla dichiarazione dell'ente interessato di aver rispettato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni di personale, come rappresentato nel modulo "Allegato A".
2. La Provincia, a mezzo del proprio Ufficio, cura la gestione della procedura di concorso nel rispetto della normativa legale e regolamentare vigente e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:
 - predispone, approva con determinazione dirigenziale e pubblica il bando di concorso unico ai sensi della normativa vigente;
 - provvede all'indizione del bando secondo le vigenti disposizioni normative ed alla pubblicazione nel portale unico del reclutamento InPA e nei siti istituzionali degli enti coinvolti;
 - nomina la commissione esaminatrice, secondo le disposizioni vigenti;
 - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
 - svolge il concorso privilegiando la modalità "per soli esami";
 - provvede alla formazione, approvazione e gestione della graduatoria finale di merito ed alla successiva trasmissione agli enti aderenti;
 - trasmette gli atti propedeutici all'assunzione del candidato assumendo;
 - cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;

- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente convenzione.
3. Ove il numero di domande di partecipazione pervenuto sia ritenuto dalla Commissione esaminatrice cospicuo, le prove d'esame potranno essere precedute da forme di preselezione e delle medesime dovrà essere data specifica indicazione nel bando.

Art. 16

Gestione delle graduatorie finali

1. Le graduatorie finali approvate a seguito dei concorsi attivati dalla Provincia di Treviso sono gestite esclusivamente dalla Provincia di Treviso, che ne è titolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; le predette vengono utilizzate prioritariamente dagli enti nel cui interesse è stato indetto il concorso.
2. La graduatorie, nei termini legali di validità, potranno essere utilizzate anche per ulteriori successive assunzioni a tempo indeterminato o determinato, aventi medesimo profilo professionale e inquadramento giuridico, a tempo pieno o parziale, da parte degli enti aderenti nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché da parte degli enti aderenti che non hanno preso parte all'indizione della procedura selettiva. Tali richieste di utilizzo della graduatoria sono prese in carico nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico.
3. La Provincia provvede all'assegnazione della sede lavorativa dei vincitori della procedura concorsuale. Il criterio di assegnazione della sede è determinato dalla preferenza espressa dai candidati in sede di compilazione dell'istanza di partecipazione online e della disponibilità delle sedi, secondo l'ordine di classificazione nella graduatoria finale di merito, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente.
4. Nei concorsi con riserva a particolari categorie di soggetti, i candidati idonei collocati utilmente in graduatoria, in possesso del titolo di riserva vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria e la propria preferenza espressa nella domanda di partecipazione, a copertura dei posti, come specificati nel bando.
5. La Provincia, conclusa la fase di assegnazione delle sedi messe a concorso, trasmette agli enti interessati:
 - la determina di approvazione della graduatoria finale di merito;
 - copia degli atti propedeutici all'assunzione del candidato assumendo.
6. I candidati sono, quindi, invitati dagli enti di rispettiva assegnazione a presentare la documentazione di rito; successivamente gli enti procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro con il candidato assunto. Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione decade dall'assunzione.
7. Qualora la proposta di assunzione pervenga da un ente aderente che non ha preso parte all'indizione del concorso, l'idoneo che rinuncia all'assunzione conserva il posto in graduatoria.
8. Di ciascuna assunzione effettuata, l'ente ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione dei dati del vincitore/idoneo, nelle modalità previste dal comma 4 dell'art. 6 della presente convenzione. Qualora il vincitore/idoneo assunto receda dal contratto o non superi il periodo di prova, l'ente provvederà a richiedere alla Provincia di Treviso lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MARCO DONADEL il 05/05/2026 11:03:17

GIAMPIETRO CESCONE il 04/05/2026 17:16:48 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE: 2026 / 12 del 29/04/2026

SEZIONE III - Gestione delle Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli della P.A.

Art. 17 Finalità ed Ente Capofila

1. La Provincia di Treviso e gli enti aderenti intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, stabilendo che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia di Treviso.
2. Lo strumento mira a una gestione del reclutamento di personale più celere e improntato alla copertura di posizioni e ruoli specifici all'interno dell'Amministrazione procedente ed alla copertura di posti resesi vacanti, ad esempio, a causa del passaggio diretto del personale presso altre Amministrazioni.

Art. 18 Aree e profili delle selezioni

1. La Provincia avvia le procedure per le selezioni uniche di profili amministrativi e tecnici delle seguenti aree del CCNL comparto delle Funzioni locali:
 - Area degli operatori esperti;
 - Area degli istruttori;
 - Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
2. La Provincia si riserva la possibilità di indire nuove procedure per la formazione di elenchi di idonei per ulteriori profili e aree.
3. La Provincia di Treviso, con cadenza almeno annuale, salvo diverse tempistiche dettate dall'opportunità e dalla convenienza dell'azione amministrativa, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni previste dal precedente comma 1.
4. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e la cancellazione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti aderenti e dalla Provincia vengono curati dalla Provincia di Treviso e pubblicati secondo la vigente normativa.

Art. 19 Le fase procedurali: competenze e responsabilità

1. La procedura si svolgerà in due fasi:
 - FASE 1: formazione di elenchi di idonei da Parte della Provincia sui profili professionali di cui all'art. 17, comma 1.
 - FASE 2: interpello sugli elenchi di idonei da parte della Provincia e/o degli enti aderenti per l'assunzione di profili specifici previsti nei propri piani dei fabbisogni di personale a tempo determinato o indeterminato, mediante apposita richiesta di interpello sull'elenco di idonei, secondo il modello predisposto "Allegato B".
2. La fase 1 è di esclusiva competenza della Provincia di Treviso, che:
 - approva con determinazione dirigenziale e pubblica l'avviso di selezione nel portale unico del reclutamento InPA e nel sito istituzionale della Provincia di Treviso, secondo la normativa vigente;
 - acquisisce le domande di partecipazione;
 - nomina la commissione e svolge la selezione;
 - approva con determinazione dirigenziale l'elenco di idonei, il quale viene pubblicato

- nel sito istituzionale e nel portale unico del reclutamento InPA;
- verifica a campione la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
3. Sono altresì di competenza esclusiva della Provincia la gestione e l'aggiornamento degli elenchi di idonei nel limite di validità degli stessi, fissata in tre anni, secondo la previsione dell'art. 10 del Regolamento.
 4. La fase 2, relativa all'interpello sugli elenchi di idonei, è costituita dalle seguenti sotto-fasi:
 - richiesta di attivazione interpello da parte dell'ente interessato "Allegato B";
 - approvazione con provvedimento dell'ente interpellante dell'avviso di interpello, predisposto dalla Provincia di Treviso;
 - pubblicazione dell'interpello da parte della Provincia di Treviso e dell'ente interpellante, sui portali istituzionali di entrambi e sul portale unico del reclutamento da parte della Provincia di Treviso;
 - acquisizione e istruttoria delle manifestazioni di interesse all'assunzione da parte della Provincia;
 - selezione tra gli idonei che hanno manifestato l'interesse da parte dell'ente interpellante;
 - formazione ed approvazione della graduatoria finale e assunzione del/i vincitore/i da parte dell'ente interpellante.
 5. In caso di interpello unico tra gli enti aderenti, finalizzato all'assunzione di più unità con la medesima o equivalente professionalità, la fase 2 è di esclusiva competenza della Provincia.
 6. Nello svolgimento della fase 2, resta di esclusiva competenza di ciascun ente interpellante per le proprie assunzioni, la verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria giuridica/area e profilo professionale.

Art. 20

L'interpello sull'elenco di idonei

1. L'interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi viene approvato con determina dirigenziale dall'ente aderente interpellante, proponente l'assunzione. La predetta documentazione deve essere inoltrata alla Provincia per la conseguente pubblicazione nel sito web - sezione Amministrazione Trasparente - per una durata di 15 giorni e nel portale InPA. Dell'interpello deve essere altresì pubblicata notizia nel sito istituzionale dell'ente proponente.
2. Nell'interpello l'ente deve indicare:
 - lo specifico profilo professionale di interesse, le specifiche competenze e conoscenze, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
 - numero dei posti richiesti per l'assunzione;
 - eventuale riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010) o delle categorie protette (L. n. 68/1999), degli operatori volontari servizio civile universale e nazionale (ex art. 1, c. 9-bis, D.L. n. 44/2023, così come modificato dal D.L. n. 25/2025, convertito con Legge n. 69/2025, e Legge n. 64/2001);
 - la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/determinato, a tempo pieno/part time);
 - le modalità di adesione all'interpello e le relative tempistiche;
 - la modalità di svolgimento della selezione;

3. Nell'avviso di interpello l'ente può precisare, entro il perimetro delle materie d'esame, oggetto della selezione unica, quelle di maggior interesse in relazione al profilo professionale ricercato.
4. La comunicazione dell'interpello agli idonei è effettuata dalla Provincia che provvede alla raccolta delle manifestazioni di disponibilità all'assunzione tramite il portale InPA e alla trasmissione dei relativi nominativi all'ente interpellante.
5. L'ente interpellante provvede allo svolgimento della selezione, trasmettendo alla Provincia di Treviso ogni atto ad essa correlato al fine della pubblicazione nel portale InPA, alla successiva formazione ed approvazione della graduatoria finale e alla assunzione del/i vincitore/i.
6. La graduatoria finale viene trasmessa alla Provincia che provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, ai sensi del comma 1 e nel portale InPA.
7. La graduatoria formata da un ente a seguito di interpello è finalizzata esclusivamente alla copertura dei posti previsti nell'avviso di interpello, fatte salve le ipotesi di rifiuto all'assunzione, recesso dal contratto di lavoro nel periodo di prova o mancato superamento della stessa da parte del vincitore. Tale graduatoria non può essere utilizzata da altri enti.
8. In caso di interpello unico, la Provincia provvede all'espletamento della selezione per la formazione della graduatoria, nonché all'assegnazione delle sedi lavorative ai vincitori secondo il criterio stabilito dall'art. 11, comma 6 del Regolamento.

Art. 21

L'assunzione a seguito di interpello

1. L'ente interpellante che, in esito all'interpello, assume a tempo indeterminato o determinato il vincitore, trasmette alla Provincia il relativo contratto di assunzione. In caso di assunzione a tempo indeterminato, la Provincia provvede a cancellare il vincitore dall'elenco degli idonei.
2. L'idoneo/vincitore non viene cancellato dall'elenco qualora non accetti la proposta di assunzione ovvero non si presenti alla stipula del contratto individuale di lavoro; detta possibilità è concessa una sola volta.
3. L'idoneo/vincitore, assunto a tempo indeterminato, rientra nell'elenco degli idonei qualora receda dal contratto nel corso del periodo di prova; tale possibilità è concessa una sola volta.
4. I vincitori assunti a tempo determinato mantengono l'iscrizione nel relativo elenco degli idonei per successivi interPELLI a tempo indeterminato e, comunque, non oltre la vigenza triennale dell'elenco.
5. Il mancato superamento del periodo di prova determina la cancellazione dell'idoneo/vincitore dall'elenco.
6. L'ente interpellante deve dare immediata comunicazione alla Provincia e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento degli eventi che incidono sullo status di "idoneo" (assunzione a tempo indeterminato/determinato, mancata accettazione della proposta di assunzione, mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, recesso durante il periodo di prova o mancato superamento dello stesso).

7. Nel caso in cui l'ideoneo/vincitore non accetti la proposta di assunzione o non si presenti alla stipula del contratto di lavoro o receda/non superi il periodo di prova, l'ente aderente potrà procedere allo scorrimento della graduatoria, se presente, o all'indizione di un nuovo interpello.

Art. 22

Norma di rinvio/esenzione bollo/disposizioni transitorie

1. Per quanto qui non previsto, si fa rinvio alle norme degli enti locali e in materia di concorsi pubblici e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nella presente si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico della presente convenzione.
3. In sede di prima applicazione, entro il termine e nelle modalità indicate dall'Ufficio reclutamento e concorsi unici della Provincia di Treviso, ciascun ente aderente comunica alla Provincia le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.
4. La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b, art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
5. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Firmatari _____